

LaScala



STUDIO LEGALE
in association with
FIELD FISHER WATERHOUSE

Focus on

PRESCRIZIONE NELLE OPERAZIONI BANCARIE: DICHARATA L'INCOSTITUZIONALITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Maggio 2012

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona Mantova
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78, emessa il 2 aprile 2012 e pubblicata il 5 aprile 2012, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 61 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Come noto, intervenendo in materia subito dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del mese di dicembre 2010, il legislatore, tentando di porre fine alla questione della decorrenza del termine di prescrizione decennale della domanda di ripetizione d'indebito per interessi anatocistici, aveva stabilito che *"In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge"*. In altre parole, l'articolo citato, ponendosi altresì quale norma di interpretazione autentica e – dunque – con efficacia retroattiva, stabiliva che la prescrizione decennale dovesse decorrere da ogni singola annotazione in conto corrente, non considerando, pertanto, la natura unitaria di quest'ultimo rapporto.

Ebbene, la Consulta ha ritenuto che il decreto Milleproroghe in materia di prescrizione violi gli artt. 3 e 117 Cost. Prima di tutto, secondo i giudici, poiché il divieto di retroattività della legge costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento, il legislatore può derogarvi solo a fronte di *"motivi di interesse generale"*, ovvero per tutelare diritti e beni di rilievo costituzionale. Tuttavia, la Corte Costituzionale non ha rinvenuto nella fattispecie l'esistenza di tali ragioni, dichiarando anzi che la normativa in questione *"è intervenuta sull'art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine"*.

Inoltre, secondo la Consulta, la norma censurata non rispetta i principi di uguaglianza e ragionevolezza, atteso che *“l’efficacia retroattiva delle deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma denunciata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate”*.

Conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità del decreto Milleproroghe è il fatto che tornano a rivivere i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24418 del 2010, che sono stati di fatto confermati dalla Consulta.

Ne discende che il termine di decorrenza del periodo di prescrizione decennale dovrà intendersi come quello di chiusura del conto corrente, alla luce della unitarietà di quest’ultimo, sebbene articolato in una pluralità di atti esecutivi. Infatti – usando ancora le parole della Consulta – *“la serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe solo variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente; soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall’istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione”*.

La decisione in commento lascia ragionevolmente presumere che si avrà un incremento delle cause promosse dai clienti nei confronti delle banche, in relazione a rapporti risalenti negli anni. Tuttavia, occorre rilevare che, sebbene tale aspetto venga spesso trascurato nei commenti e negli articoli in materia, invero la Suprema Corte non si è limitata a identificare la chiusura del conto come dies a quo, ma ha precisato che è necessario operare una distinzione in base alla natura dei pagamenti effettuato nel corso del rapporto.

Più precisamente, se i versamenti hanno avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, allora effettivamente il termine di prescrizione decorre dalla data del saldo di chiusura del conto. Diversamente, qualora nell’ambito del rapporto siano

stati eseguiti pagamenti veri e propri, ovvero atti con efficacia solutoria eseguiti su un conto passivo “scoperto” cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o destinati a coprire un passivo eccedente il fido, allora la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato effettuato.

Tale distinzione è naturalmente fondamentale nell’ambito dei procedimenti civili promossi a carico degli istituti di credito, ai fini di rideterminare le somme che i correntisti asseriscono essere state illegittimamente addebitate in conto corrente.

Tuttavia, allo stato è ancora dubbio se l’onere alla prova circa la natura delle operazioni ricada sui correntisti, in qualità di attori, ovvero sulle banche, nel momento in cui eccepiscono l’intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione.

In ogni caso, poiché nei primi quesiti i Giudici paiono voler affidare tale compito ai consulenti tecnici d’ufficio, è certo che lo svolgimento delle perizie sarà più laborioso rispetto al passato e, pertanto, anche più costoso per tutte le parti dei giudizi.
